

AREA STORICO SOCIO ECONOMICA

Formatrice: C. Zamboni

CFP Canossa Bagnolo Mella

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA DIPENDENTE DAL DATORE DI LAVORO

Può dipendere:

- **VOLONTA' DEL DATORE DI LAVORO** (es. ristrutturare l'azienda per far fronte ad un calo dei profitti);
- **SITUAZIONI CHE NON DIPENDONO DALLA SUA VOLONTA'** (es. ritardi nelle forniture, eventi del mercato).

L'EMERGENZA COVID 19 (CORONAVIRUS) ha causato in molte aziende una sospensione dell'attività lavorativa che non dipende dalla volontà del Datore di lavoro.

TUTELE A FAVORE DEI LAVORATORI SUBORDINATI

I lavoratori subordinati hanno diritto a degli INTERVENTI ECONOMICI ASSISTENZIALI, cioè a interventi a sostegno del loro reddito.

Tali interventi sono diversi:

1. NASPI (Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'impiego);
2. CASSA INTEGRAZIONE.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Sono degli interventi per sostenere il reddito dei lavoratori che non percepiscono più la retribuzione a causa della sospensione o interruzione dell'attività lavorativa.

Questi interventi si verificano in forme diverse; le più importanti sono:

1. LA CASSA INEGRAZIONE
2. NASPI



LA CASSA INTEGRAZIONE

È una INTEGRAZIONE SALARIALE che viene data al lavoratore se si verificano eventi che determinano la totale o parziale riduzione dell'attività lavorativa.

La cassa integrazione COMPENSA la sua riduzione del reddito a causa della riduzione dell'orario di lavoro.

Troviamo due importanti principi alla base della cassa integrazione:

- PRINCIPIO DELLA CONTINUITA' DEL SALARIO
- PRINCIPIO DELLA GARANZIA DELLA RETRIBUZIONE



**DURANTE IL
RAPPORTO DI
LAVORO**

**SOSPESE LE
OBBLIGAZIONI PRINCIPALI
COLLEGATE AL
RAPPORTO STESSO:**

- 1) PRESTAZIONE DI
LAVORO**
- 2) RETRIBUZIONE**

**INTERVENGONO LE
INTEGRAZIONI
SALARIALI**

A FAVORE DI CHI E' PREVISTA LA CASSA INTEGRAZIONE?

- Tutti i lavoratori subordinati
- Apprendisti con contratto professionalizzante, che abbiano un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento di integrazione salariale.

ECCEZIONI!

Sono **ESCLUSI**: dirigenti e i lavoratori a domicilio.

CARATTERISTICHE

Il trattamento di integrazione salariale ammonta a 80% della RETRIBUZIONE GLOBALE che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.

La DURATA MASSIMA degli interventi di integrazione salariale è pari a 24 MESI, con la possibilità di arrivare a 36 MESI in casi eccezionali.